

COMUNE DI TRAMBILENO

STATUTO

TITOLO I°

PRINCIPI

ART. 1

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE.

1. Il Comune è costituito dal territorio del Comune di Trambileno.
2. Confina con il territorio dei Comuni di Rovereto, Terragnolo, Vallarsa - in Provincia di Trento - Posina e Valli del Pasubio in Provincia di Vicenza.
3. Le frazioni del Comune sono: Acheni - Boccaldo - Ca' Bianca - Clocchi - Dosso - Giizzera - Lesi - Moscheri - Pian della Lepre - Porte - Pozza - Pozzacchio - Rocchi - S. Colombano - Sega - Spino - Toldo - Vanza - Vignala.
4. La sede municipale è in frazione Moscheri.
5. Lo stemma del Comune raffigura su un campo verde i due rami del torrente Leno confluenti, formando una Y. Un ponte d'oro, simbolo di unione, attraversa tutto lo scudo a significare l'unità di tutte le frazioni nella più grande Comunità di Trambileno. La parte superiore è un cielo e porta al centro le due caratteristiche punte montane dette Dente austriaco e Dente italiano a ricordo degli schieramenti, in cui si trovarono opposti i due eserciti, che qui si fronteggiarono durante gli anni della prima guerra mondiale, guerra che in modo tanto sconvolgente incise nella storia del Comune.
Il "cuore" dello stemma è stato riservato al santuario della Madonna de "La Salette", caro alle genti di tutto il Comune.
L'uso dello stemma è riservato esclusivamente al Comune, salvo diversa decisione del Consiglio comunale.
6. Il gonfalone è un drappo rettangolare con le tinte sul verde e sull'oro (giallo nei drappi) pendente da un bilico appeso ad un'asta mediante cordoni d'oro terminanti in analoghe nappe.
Il drappo è composto da tre teli, giallo il centrale, accostato a destra e a sinistra da due teli verdi. Il tutto è bordato e frangiato d'oro.

ART. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI.

1. Il Comune assume come obiettivo primario della sua azione la cura e la rappresentanza degli interessi della propria comunità, di cui si impegna a promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione della comunità.
3. In particolare il Comune ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti fini ed obiettivi:
 - a) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e dare il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro ispirato alla libertà di educazione;
 - c) promuove l'iniziativa economica pubblica e privata come funzione sociale, per lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - d) sostiene la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona;
 - e) tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - f) favorisce la soluzione del bisogno abitativo, promuovendo forme per assicurare la disponibilità dell'alloggio per ogni famiglia in particolare allo scopo di contenere l'esodo della popolazione dai centri abitati;
 - g) incentiva la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa, favorendo conseguenti forme di collaborazione con altre Comunità, Enti pubblici e soggetti privati;
 - h) tutela il diritto al lavoro. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali;
 - i) valorizza e recupera le tradizioni e consuetudini locali;
 - l) sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
 - m) favorisce, per le fasce di popolazione più svantaggiate, condizioni speciali per l'uso dei servizi;

- n) promuove la piena attuazione della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative.

TITOLO II°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 3 TITOLARITA' DEI DIRITTI.

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso specifico riferimento, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trambileno, agli stranieri ed agli apolidi maggiorenni residenti nel Comune di Trambileno.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 4 LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione comunale e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Comune può concedere strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni e ad altri organismi, anche privati, per il perseguimento di fini pubblici e di interessi diffusi.
Tali concessioni sono subordinate, ove occorra, a specifiche convenzioni che comprendono tra l'altro, anche gli eventuali rapporti economici.

ART. 5 INIZIATIVA POPOLARE.

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 e, in parziale deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, anche le persone di età superiore ai 16 anni e coloro che esercitano sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro, possono proporre al Sindaco, all'Assessore competente e alla Giunta istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno 25 persone e depositate presso la segreteria comunale.
Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. La relativa risposta in forma scritta dovrà essere data al più presto possibile e comunque entro 3 mesi.

2. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente possono esercitare il diritto di proposta per gli atti di competenza sia del Consiglio che della Giunta, presentando la relativa pratica scritta alla segreteria, accompagnata da adeguata relazione illustrativa e corredata da non meno di 50 firme raccolte nei 3 mesi precedenti il deposito.
3. Consiglio e Giunta comunale deliberano nel merito della proposta di cui sopra nei tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque entro 3 mesi.
4. Le proposte di cui al precedente comma 2. sono equiparate alle proposte di deliberazione al fine dei pareri previsti dall'art. 100 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. n. 19/L di data 19 ottobre 1993.

ART. 6
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

1. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, o di parte della medesima, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART. 7
REFERENTI FRAZIONALI.

1. Il Sindaco può designare nelle frazioni non rappresentate da amministratori comunali un cittadino ivi residente, eleggibile a consigliere comunale, quale referente dell'Amministrazione comunale per segnalare le necessità ed i problemi locali con riferimento ai servizi, che l'amministrazione comunale è tenuta a fornire a tutti i cittadini.
2. Le modalità per le designazioni sono definite nel Regolamento sulla partecipazione.

ART. 8
REFERENDUM POPOLARE.

1. Il referendum può essere consultivo e propositivo.
Il Sindaco indice il referendum consultivo qualora lo richieda la maggioranza dei consiglieri comunali assegnati al Comune; indice quello propositivo o abrogativo qualora lo richiedano 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il referendum può riguardare tutte le materie di competenza comunale di rilevanza generale.
La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno 7 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento degli organi istituzionali;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti contributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
 - h) gli atti inerenti alla tutela delle minoranze.
3. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
 4. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 3 mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti eletto in numero di 3 dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.
 5. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato del Referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto. Poichè il risultato del referendum costituisce una formale espressione di volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli Organi comunali, il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro tre mesi dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
 6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
 7. I referendum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
 8. Entro un anno dall'adozione del presente statuto il Consiglio comunale adotterà un apposito regolamento che determini i criteri per la formulazione dei quesiti, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 9 DIRITTO DI INFORMAZIONE.

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione amministrativa in generale ed

ai singoli provvedimenti amministrativi in particolare il Consiglio comunale, entro un anno dall'adozione del presente statuto e con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, approva un apposito regolamento.

3. Sono atti fondamentali del Comune ai sensi dell'art. 92 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. del 14.10.1993 n. 19/L e del presente statuto:

- a) bilancio di previsione;
- b) conto consuntivo;
- c) statuto;
- d) regolamenti comunali;
- e) P.R.G. e sue modifiche;

Gli atti, di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), sono oggetto di consultazione ed informazione con l'indizione di apposita pubblica assemblea.

Gli atti, di cui alla lettera d), sono invece depositati a disposizione del pubblico presso la segreteria comunale almeno quindici giorni prima della data della seduta consiliare, in cui detti argomenti sono inseriti all'ordine del giorno per l'approvazione.

I regolamenti comunali che, per scadenze fissate da atti normativi statali, regionali e provinciali, devono essere approvati entro un termine prestabilito, possono essere oggetto di approvazione consiliare a prescindere dal predetto deposito purchè ottengano il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

In tal caso il regolamento, dopo l'approvazione consiliare, viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico per giorni trenta consecutivi. Le osservazioni presentate devono formare oggetto di puntuale decisione da parte del Consiglio comunale che, alla scadenza del deposito, deve prendere atto anche della mancata presentazione di osservazioni. Il deposito non incide sulla esecutività del regolamento.

ART. 10

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti e dalle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate da apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 9.

2. Il regolamento:

- a) disciplina le modalità di accesso nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti;
- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ai sensi di leggi applicando il principio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
- c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dal segretario del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

ART. 11

PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridico-amministrativa, secondo i principi stabiliti dalle leggi vigenti.
2. Fermo restando il disposto del precedente comma, il regolamento di cui all'art. 10 disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere agli accertamenti ed alle ispezioni rilevanti ai fini di cui ad a);
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
- 3) L'Amministrazione può non dare corso ai precedenti punti a) e b) quando vi siano ragioni di estrema urgenza.

ART. 12

DIFENSORE CIVICO.

1. L'istituto del Difensore civico viene attivato mediante convenzione con il Difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento o, in alternativa, mediante una forma collaborativa con uno o più Comuni che intendono istituire tale servizio in forma associata.
2. Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

TITOLO III°

ORGANI ELETTIVI

ART. 13

ORGANI DEL COMUNE.

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 14
IL CONSIGLIO COMUNALE - GENERALITA'.

1. Il Consiglio Comunale è composto dai consiglieri comunali eletti; esso rappresenta la Comunità e ne interpreta gli interessi generali, quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

ART. 15
FUNZIONI.

1. Il Consiglio elegge il Sindaco e la Giunta municipale e provvede alla surrogazione dei consiglieri e degli assessori; adotta gli atti fondamentali dell'Amministrazione comunale e determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, controllandone l'attuazione.
2. Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune e alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
3. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
4. Il Consiglio vota inoltre mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti sull'attività amministrativa del Comune e su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale con lo scopo di esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
5. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri-guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce le risorse assegnate e gli obiettivi da perseguire, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti, in conseguenza anche agli esiti dell'attività del revisore dei conti.
6. Il Consiglio può altresì esprimere indirizzi in ordine all'adozione, da parte della Giunta, di specifici provvedimenti previsti negli atti fondamentali del Consiglio o che siano stati segnalati come necessari da parte del revisore dei conti in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

7. Il Consiglio esamina i ricorsi in opposizione avverso le proprie deliberazioni, non soggette a controllo, ed assume i provvedimenti conseguenti su quegli atti che la Giunta ritiene di sottoporre al suo esame.

ART. 16
I CONSIGLIERI COMUNALI.

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia sono esenti da responsabilità i consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari purchè abbiano chiesto di fare constare a verbale tale loro voto.
3. Il consigliere che per motivi personali, di parentela o affinità fino al quarto grado, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una proposta di deliberazione, deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce, sia pure a titolo esemplificativo, i casi nei quali sussiste il conflitto di interessi.
4. Ogni consigliere ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi del Comune;
 - b) proporre candidature per le nomine di competenza del Consiglio comunale;
 - c) presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze;
 - d) accedere ai documenti e acquisirne copia e ottenere le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in possesso degli uffici del Comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti, in esenzione di spesa.
5. Ogni consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al Sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del Comune.
6. L'indennità di presenza, spettante ai consiglieri per la partecipazione a ogni riunione del Consiglio, è determinata in ragione del 50% (cinquanta per cento) della misura massima stabilita dalla legge regionale.
7. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 26 - comma 13 -, il Consiglio viene informato dell'incarico. Le indennità di missione ed i rimborsi spese, ove spettino, sono determinati dalla Giunta municipale ai sensi del successivo art. 29 - secondo comma, lettera d).
8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi

specificatamente previsti dalla legge o dal regolamento.

ART. 17
DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI.

1. I consiglieri sono dichiarati decaduti nei casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune e il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla presentazione; il Consiglio provvede alla immediata surrogazione nella medesima seduta; il consigliere neo eletto ha diritto di assumere la carica non appena adottata la relativa deliberazione.
3. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni di legge o di regolamento, la decadenza dei consiglieri è pronunciata dal consiglio comunale.

ART. 18
CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE.

1. Il Consiglio comunale si riunisce previa convocazione diramata dal Sindaco. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri presso il recapito dagli stessi comunicato al Sindaco a tale fine. La consegna deve avvenire non oltre il settimo giorno antecedente la data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco, o il solo elenco nei casi di integrazione di elenco già diramato, vanno consegnati ai Consiglieri non oltre le 24 ore precedenti la riunione.
2. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno del numero dei consiglieri comunali assegnati.
3. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, il Sindaco può convocare, in giornata diversa, una seconda riunione nella quale, per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della precedente convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di 7/15 del numero dei consiglieri assegnati, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
4. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura, la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi ne fa le veci.
5. Gli assessori che non fanno parte del Consiglio partecipano alle riunioni del Consiglio con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
6. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonchè funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e

progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
8. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

ART. 19 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE.

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta a ciascun consigliere, alla Giunta, al Sindaco ed ai cittadini in conformità al presente statuto. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio i progetti dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, nonché delle relazioni di accompagnamento.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento degli organi istituzionali, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
3. Le proposte sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste.
4. Ogni proposta all'esame del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza dei consiglieri assegnati o altre speciali maggioranze.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento o se richieste dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 20 DESIGNAZIONI E NOMINE CONSILIARI.

1. Il presente articolo disciplina le procedure di designazione di competenza del Consiglio comunale per la nomina di persone in seno a organi esterni o interni al Comune.
2. Qualora si debbano designare uno o più consiglieri comunali, il Consiglio procede mediante votazione palese scegliendo tra i suoi componenti che siano stati proposti e che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità, senza ulteriori

formalità.

3. Nel caso in cui della rappresentanza comunale sono chiamati a farne parte anche componenti non consiglieri comunali, le candidature sono presentate al Sindaco in forma scritta, da parte dei consiglieri, dei gruppi consiliari, delle categorie, delle associazioni e dei comitati interessati, degli ordini professionali interessati e da un numero di elettori non inferiore a 15, entro il periodo indicato dal Sindaco stesso in apposito avviso che viene esposto all'Albo pretorio e comunicato ai gruppi consiliari. L'avviso indica anche l'eventuale documentazione che deve corredare la candidatura. Il regolamento può prevedere altre forme di pubblicizzazione dell'avviso sopra menzionato.
4. Le candidature sono esaminate dalla commissione consiliare, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso degli eventuali requisiti prescritti ed avanza una proposta al Consiglio comunale.

ART. 21 I GRUPPI CONSILIARI.

1. I consiglieri comunali, all'atto dell'assunzione della carica, comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del consigliere capo - gruppo.

ART. 22 CONFERENZA DEI CONSIGLIERI CAPI - GRUPPO.

1. La conferenza dei capi - gruppo viene convocata e presieduta dal Sindaco e ad essa partecipa, per ciascun gruppo consiliare, il capo - gruppo o un consigliere suo delegato.
2. La conferenza è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari e, a tale fine, viene richiesta di concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale.
3. Il regolamento degli organi istituzionali definisce le altre competenze della conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

ART. 23 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno, commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del Comune.

Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale

Le commissioni possono avvalersi della partecipazione di esperti esterni secondo le modalità stabilite dal regolamento degli organi istituzionali.

2. E' costituita la Commissione Bilancio.
3. Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali e quelle proposte da almeno 1/3 dei componenti della commissione stessa.
4. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi.
5. Entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma, ogni consigliere capogruppo comunica al Sindaco i propri candidati alla carica di componente delle commissioni permanenti.
6. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da raggiungere la composizione richiesta. Nel caso non si raggiunga l'accordo provvede il Consiglio comunale.
7. Il Sindaco iscrive la costituzione delle commissioni consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla conferenza di cui al precedente comma. Alla costituzione delle commissioni ed all'elezione dei componenti delle medesime si provvede con voto palese.
8. Ciascuna commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento. Con il provvedimento di costituzione può essere prevista anche l'elezione di un Vice - Presidente.
9. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
10. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
11. Alle commissioni può essere demandato il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che vengono sottoposti alla votazione del Consiglio comunale.
12. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

ART. 24 COMMISSIONI SPECIALI.

1. Il Consiglio comunale può nominare commissioni speciali per studiare, valutare e impostare interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. All'atto della nomina vengono definiti la composizione, il compito da svolgere ed il termine entro il quale la

commissione deve riferire al Consiglio.

2. Tali commissioni sono costituite su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Nella Commissione possono essere designati anche rappresentanti non consiglieri comunali.
3. E' istituita la Commissione per la pianificazione e la tutela del territorio.
4. Le sedute della commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche, salvo che nell'atto costitutivo sia diversamente stabilito.

ART. 25
COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO.

1. E' costituita la "commissione per lo statuto e per il regolamento degli organi istituzionali", con il compito di proporre al Consiglio comunale soluzioni interpretative dello statuto e del regolamento degli organi istituzionali, nonchè di esprimere pareri sulle proposte di modifica degli atti medesimi. La commissione è composta da un rappresentante, anche non consigliere, designato da ciascun gruppo che intenda aderirvi, nonchè da eventuali esperti indicati al Consiglio comunale con la deliberazione di costituzione.
2. Le sedute della commissione sono pubbliche.

ART. 26
IL SINDACO.

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale e ufficiale del Governo, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune e sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal Comune.
2. Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.
3. Con il concorso degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
4. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
5. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale e ne fissa le riunioni.

6. Promuove e coordina l'attività degli assessori, emanando direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta.
7. Nei casi previsti dalla legge il Sindaco può delegare ai singoli assessori l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza; tali deleghe possono essere attribuite anche al segretario nelle materie nelle quali non sussiste discrezionalità di scelta.
Il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla loro adozione.
8. Il Sindaco o un terzo dei consiglieri possono formulare al Consiglio la proposta motivata di revoca di singoli componenti della Giunta o di amministratori, eletti dal Consiglio comunale, in aziende, istituzioni e consorzi, proponendo contestualmente i sostituti.
9. Il Sindaco delega un assessore, che assume la carica di Vice-Sindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale del Governo, in caso di vacanza della carica, o di assenza, o di inadempimento.
10. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre Amministrazioni o con i privati, aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
11. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età; in caso di assenza di assessori, provvede il consigliere più anziano per età.
12. Il Sindaco, compatibilmente con le deleghe eventualmente già attribuite agli assessori, può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
13. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
14. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
15. Può stipulare i contratti e le convenzioni del Comune.

ART. 27
POTERI D'ORDINANZA.

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in

materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Le ordinanze del Sindaco sono depositate, contestualmente all'emanazione, presso la segreteria a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione al loro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

ART. 28 LA GIUNTA MUNICIPALE.

1. La giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma attraverso gli atti di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.
2. La giunta municipale è composta dal Sindaco e da quattro assessori.
3. Possono essere eletti alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio, a termini della legge regionale.
4. Il documento programmatico per l'elezione del Sindaco e della Giunta deve essere corredato anche dal curriculum di ognuno dei candidati alla carica di assessore non consigliere.

ART. 29 COMPETENZE DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

1. La Giunta, nell'ambito della competenza residuale attribuitale dalla legge e nel rispetto e nell'ambito degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio comunale, delibera in particolare:
 - a) l'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio, la nomina dei progettisti delle opere pubbliche, l'approvazione dei relativi progetti e l'affidamento dei lavori;
 - b) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
 - c) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
 - d) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - e) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorchè annuali o infrannuali che, per la loro natura, siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
 - f) i contributi.
2. Adotta inoltre tutti gli atti che comportano scelte di tipo discrezionale ove essi non

siano attribuiti ad altri organi e, in particolare, delibera:

- a) le locazioni attive e passive;
 - b) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
 - c) gli incarichi di consulenza;
 - d) le indennità ed i rimborsi spesa, ad eccezione di quelli per la cui approvazione la legge attribuisce le competenze al Consiglio comunale;
 - e) l'approvazione e l'attuazione degli atti delle aziende speciali, qualora gli stessi rientrino nei compiti istituzionali e nei programmi delle aziende stesse;
 - f) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso di cui il Comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile, penale, o amministrativo e le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi;
 - g) provvedimenti riguardanti il personale in base alle disposizioni di legge, degli accordi sindacali, e dei regolamenti; l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti e delle relative graduatorie;
i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dall'art. 24 - comma 2 - della L.R. 5.03.1993 N. 4
 - h) i pareri ad enti ed organi esterni al Comune, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco e del segretario.
3. Spetta, altresì, alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto o i regolamenti riservano agli altri organi del Comune e al segretario.
 4. Di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta viene data formale comunicazione ai consiglieri capigruppo entro dieci giorni dall'adozione, fatto salvo il termine di scadenza di cui all'art. 95 - terzo comma - del T.U.L.L.RR sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. di data 14.10.1993 n. 19/L. Di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta municipale viene data comunicazione anche ai consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro adozione.
 5. La Giunta comunale esamina le opposizioni avverso le proprie deliberazioni non soggette a controllo ed assume i provvedimenti conseguenti e sottopone all'esame del Consiglio le opposizioni alle deliberazioni del Consiglio stesso.
 6. La Giunta comunale può sentire preventivamente il Consiglio Comunale nelle materie di cui al punto 1) del presente articolo.

ART. 30

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio comunale con le modalità fissate dalla legge regionale e dal presente statuto.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal consigliere più anziano d'età entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. L'avviso di convocazione deve

pervenire almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

3. L'elezione deve avvenire entro 40 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. Entro il termine predetto devono essere tenute, ove necessarie, le tre riunioni previste dalla legge.
4. La votazione avviene a voto palese per appello nominale su una proposta complessiva, coordinata con gli eventuali emendamenti proposti e approvati in corso di seduta, che prevede:
 - a) l'approvazione di un documento programmatico, che deve essere stato sottoscritto da non meno di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e depositato non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'adunanza presso l'ufficio del segretario comunale, affinché tutti i consiglieri possano prenderne visione;
 - b) l'elezione del sindaco e degli assessori sulla base dell'elenco nominativo che deve essere presentato contestualmente al documento programmatico di cui alla precedente lettera a);
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica all'atto dell'esecutività della deliberazione di nomina dei nuovi organi. Il Sindaco e la Giunta decaduti curano l'ordinaria amministrazione del Comune fino al momento in cui il nuovo Sindaco avrà prestato giuramento.

ART. 31 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La Giunta adotta le deliberazioni di propria competenza e assume le eventuali determinazioni anche su argomenti che non richiedono o non consentono l'adozione di specifici provvedimenti deliberativi.
3. La Giunta si riunisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
4. Alle adunanze della Giunta partecipano, senza diritto di voto, il segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche competenze, ed eventualmente anche il personale dell'Ufficio segreteria incaricato dal Segretario, con l'assenso della Giunta, per l'espletamento delle funzioni di supporto connesse alla verbalizzazione.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone estranee al collegio, oltre a quelle di cui al precedente comma 4.

ART. 32 GLI ASSESSORI.

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e, sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'istruttoria, alla proposta e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività definiti nell'atto di delega.
4. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

ART. 33

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI.

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla presentazione; nella medesima seduta il Consiglio provvede, su proposta del Sindaco, alla immediata surrogazione.
2. Il Sindaco o un terzo dei consiglieri possono formulare al Consiglio la proposta motivata di revoca di singoli componenti della Giunta e di contestuale elezione del sostituto.
3. Su proposta del Sindaco, il Consiglio provvede inoltre alla surrogazione degli assessori cessati per qualsiasi causa.
4. Le proposte del Sindaco, di cui ai precedenti commi 2) e 3), sono accolte quando votino a favore di esse, a scrutinio palese, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 34

VOTAZIONE DELLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata da almeno un quarto dei consiglieri in carica con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il relativo documento deve essere indirizzato al Sindaco e depositato presso la segreteria comunale la quale ne rilascia ricevuta.
3. Entro venti giorni dal deposito del documento suddetto dovrà essere convocato il

Consiglio comunale per la sua trattazione.

4. Il voto di sfiducia può riguardare solo il Sindaco e l'intera Giunta comunale, non invece singoli Assessori o il solo Sindaco.
5. Il documento di sfiducia costruttiva deve contenere :
 - a) i motivi concretamente formulati che giustificano la revoca della fiducia;
 - b) la nuova dichiarazione programmatica;
 - c) i nominativi delle persone proposte per la carica di Sindaco e di Assessori.
6. La seduta del Consiglio comunale per la trattazione della mozione di sfiducia costruttiva viene convocata e presieduta dal Sindaco
7. Ha luogo un'unica votazione per alzata di mano. L'accettazione del voto di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e degli Assessori nonché la contemporanea nomina del nuovo Sindaco e dei nuovi Assessori. La Giunta decaduta cura l'ordinaria amministrazione del Comune fino al momento in cui il nuovo Sindaco avrà prestato giuramento.

TITOLO IV°

L'ORGANIZZAZIONE

ART. 35

PRINCIPI E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE.

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo il soddisfacimento delle esigenze della comunità locale. Essa si ispira ai principi della partecipazione responsabile, della semplicità, della trasparenza delle procedure e dell'efficienza dei servizi.
2. Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro sono armonizzati con le esigenze dell'utenza compatibilmente con l'organizzazione dei servizi.
3. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi dello statuto, definisce:
 - a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
 - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
 - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
 - f) l'organizzazione ed il funzionamento della commissione di disciplina;
 - g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

ART. 36
STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

1. L'organizzazione amministrativa si articola in unità elementari - uffici -.
2. Il regolamento di organizzazione determina la pianta organica, gli uffici e loro funzioni. La pianta organica è articolata per uffici e stabilisce per ciascuno il contingente complessivo nelle varie qualifiche e profili professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti ed ai programmi.

ART. 37
RAPPORTI CON IL PERSONALE.

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

ART. 38
SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. E' membro della commissione di disciplina e provvede all'irrogazione delle sanzioni

disciplinari di competenza del capo del personale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3.1.1957 N. 1 e s.m.

5. Spetta in particolare al segretario, con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento:
 - a) predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
 - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
6. Il Regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al segretario e ai funzionari.
7. Il segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
8. Le commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
9. I contratti sono stipulati dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad essa, le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
10. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del segretario e dei funzionari delle altre competenze, relative ad atti non discrezionali.

TITOLO V°

I SERVIZI PUBBLICI

ART. 39 PRINCIPI.

1. Il Comune istituisce, eroga, gestisce e favorisce lo sviluppo dei pubblici servizi nell'interesse dei cittadini al fine di soddisfarne i bisogni e favorirne le esigenze, assicurando prioritariamente le prestazioni essenziali al godimento dei diritti costituzionali.
2. Il Comune garantisce che i servizi pubblici siano qualitativamente conformi alle necessità e agli obiettivi prefissati. Ne assicura la massima pubblicità, fruibilità e accesso da parte di tutti i cittadini, ispirandosi al principio di uguaglianza dei diritti

degli utenti, attraverso metodi obiettivi, giusti e imparziali.

3. I servizi pubblici possono essere istituiti e gestiti in collaborazione con associazioni, organismi di volontariato e aggregazioni spontanee di cittadini nei termini e secondo modalità e criteri previsti da appositi regolamenti.
4. Il Comune accetta e promuove anche la collaborazione con i privati, affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
5. Nei casi opportuni il Comune adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordinate con i Comuni vicini in funzione di economie di scala e nell'interesse degli utenti.
6. Il Comune ricerca la collaborazione fra enti gestori di servizi pubblici e utenti favorendo la partecipazione di costoro anche tramite forme di autorganizzazione e la creazione di strumenti di valutazione e proposta.
7. Sarà compito della Giunta comunale informare annualmente il Consiglio sull'andamento dei servizi comunali presenti sul territorio e circa gli standard qualitativi raggiunti. La Giunta esporrà altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e alle proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

ART. 40 FORME DI GESTIONE.

1. I servizi pubblici sono gestiti secondo i modi di legge e nelle seguenti forme:
 - a) **IN ECONOMIA**: può riguardare la gestione di quei servizi che, in ragione delle dimensioni o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
 - b) **IN CONCESSIONE E IN APPALTO**: può riguardare quei servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, risultano meglio organizzabili in tali forme, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità. I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali previsti dalla legge.
 - c) **mediante AZIENDE SPECIALI**: nel caso di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
 - d) **mediante ISTITUZIONI**: nel caso di servizi di interesse sociale compresi quelli educativi, culturali, sportivi e di rilievo turistico che non rivestono carattere imprenditoriale.
 - e) **mediante SOCIETA' di CAPITALE**: attraverso la costituzione e/o la partecipazione.
2. Le forme e le modalità di gestione sono scelte dal Consiglio comunale in relazione a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Gli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni, nonché i rappresentanti

delle società a partecipazione pubblica sono nominati dal Consiglio comunale, il quale approva lo statuto delle aziende e delle istituzioni, determina gli indirizzi e gli obiettivi generali e di gestione, ne controlla l'attuazione e, in caso di irregolarità gestionali e inosservanza di indirizzo, dispone la revoca degli amministratori.

ART. 41
DISMISSIONE DI SERVIZI PUBBLICI.

1. La dismissione di servizi pubblici è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO VI°

FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

ART. 42
PRINCIPI.

1. Nel quadro degli obiettivi e fini perseguiti dalla Comunità locale, in ragione del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e associazione con gli altri Comuni, con le Comunità Montane, con la Provincia Autonoma, con la Regione, con altre pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

art. 43
FORME COLLABORATIVE.

1. In particolare il Comune può promuovere o aderire alle seguenti forme associative:
 - a) **CONVENZIONI:** devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, culturali e ricreativo-sportivi il Comune può stipulare particolari convenzioni con associazioni di volontariato e/o cooperative, con altri Comuni, con la Provincia Autonoma di Trento, con altri enti pubblici o soggetti privati.
 - b) **CONSORZI:** il Comune può partecipare a consorzi con altri comuni ed enti pubblici al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione. L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione,

a maggioranza assoluta degli aventi diritti, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.

Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile.

Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

- c) **PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA:** la promozione o l'adesione ad accordi di programma è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune.
 - d) **UNIONE DEI COMUNI:** al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta di servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione di un'unione con i Comuni contermini, motivandone le ragioni della partecipazione, i fini e gli obiettivi in riferimento alla storia ed alle tradizioni locali, nonché alle prospettive di sviluppo economico e sociale.
2. La Giunta comunale informa annualmente il Consiglio comunale sullo stato delle convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni con comuni, eventualmente presenti.

TITOLO VII°

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITA'

ART. 44

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO.

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 45

CRITERI GENERALI DELLA POLITICA ECONOMICO-SOCIALE.

1. Il Comune eroga i servizi essenziali per i cittadini e per le imprese.
2. La programmazione delle opere pubbliche assicura gli interventi necessari alla sicurezza delle persone ed allo sviluppo socio - economico della Comunità e definisce le priorità.
3. Particolare rilevanza è attribuita alle iniziative cui partecipano direttamente gli operatori privati, il volontariato e le forme di cooperazione. Sono altresì favoriti i progetti di collaborazione intercomunale e le iniziative di solidarietà civile.

ART. 46

CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

1. La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il comune attua azioni di contenimento e qualificazione della spesa corrente.
3. Il comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari.
4. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
5. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili evidenziano la provenienza e l'entità del finanziamento integrativo.
6. Nella determinazione delle tariffe dei servizi può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 47

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.

1. La relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio preventivo costituisce lo strumento della programmazione comunale. In essa devono essere definiti gli obiettivi essenziali, le linee e gli indirizzi dell'azione amministrativa, le priorità di intervento.

ART. 48
BILANCIO DI PREVISIONE.

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelleggibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato di un bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Provincia autonoma di Trento.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

ART. 49
RENDICONTO E VERIFICA DEI RISULTATI.

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione concernente la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 50
FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI.

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

ART. 51
GESTIONE DEL PATRIMONIO.

1. La Giunta determina le modalità di utilizzo dei beni comunali e sovrintende alla conservazione del patrimonio, assumendo la tenuta degli inventari e il loro aggiornamento. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. Gli inventari sono pubblici e possono essere visionati dai cittadini che ne facciano richiesta.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola essere concessi in comodato od uso gratuito; le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da motivi di interesse pubblico.
4. L'alienazione di beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, mentre quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento dei contratti.

TITOLO VIII°

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52
NORME TRANSITORIE E FINALI.

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni ed integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
3. Il Consiglio approva entro un anno dall'effettiva entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo stesso e verifica lo stato di attuazione dello statuto medesimo.